Multe autovelox. Come fare per difendersi: cercare le dichiarazioni inveritiere, opinabili o contraddittorie.



autovelox

Le dichiarazioni dell'agente verbalizzante scritte nel verbale che ci viene notificato con la multa non hanno di per sé valore di prova privilegiata: fanno piena prova fino a querela di falso solo con riguardo alle dichiarazioni delle parti e agli altri atti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Per i fatti e gli atti non avvenuti in sua presenza, le relative dichiarazioni devono essere sempre circostanziate circa la dinamica del sinistro o della violazione del limite di velocità, potendo altrimenti il giudice annullare la multa per difetto di prova dell'avvenuta violazione.

Abbiamo parlato a più riprese delle multe per le violazioni del **codice della strada**, in particolare per eccesso di velocità, e dei tristemente famosi **autovelox**, che devono sottostare a precise norme tecniche oltre che essere posizionati in modo ben visibile e secondo determinati criteri.

La **multa**, cioè il provvedimento sanzionatorio contenuto nel verbale della polizia municipale o stradale, è comunque sempre

impugnabile, grazie propria a quella minuziosa **normativa tecnica** sugli autovelox posta a garanzia di automobilisti, camionisti e motociclisti.

Il **verbale** della multa contiene, oltre ai rilievi e alla descrizione dello stato dei luoghi, anche valutazioni dei funzionari che accertano la **dinamica del sinistro** insieme alla trascrizione delle dichiarazioni delle parti coinvolte e di eventuali testimoni.

Ora ci viene spesso chiesto, per il caso che queste dichiarazioni fossero inveritiere o contraddittorie, quali sono i mezzi per potersi difendere in giudizio.

Dobbiamo anzitutto distinguere le dichiarazioni del funzionario verbalizzante dalle altre dichiarazioni delle parti coinvolte e dei testi. Con riferimento alle prime bisogna ricordare che, secondo il codice civile **[1]** l'atto pubblico – e tale è il verbale che ci viene notificato – fa **piena prova, fino a querela di falso**, *delle dichiarazioni delle parti e degli altri atti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.*

La dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che la norma deve intendersi nel senso che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso limitatamente ai **fatti** che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza e verbalizzati senza alcun tipo di sua valutazione o suo apprezzamento, e agli **atti** da lui compiuti nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale.

Alle dichiarazioni delle **parti** coinvolte, invece, e ai **testimoni**, la fede privilegiata è riconosciuta solo con riferimento alla provenienza delle stesse, non alla veridicità dei loro contenuti.

Quindi ogni giudizio o apprezzamento personale del pubblico ufficiale non fa piena prova, e così nemmeno la descrizione di fatti "personalizzata" dalla sua percezione sensoriale, perché

non si ha la descrizione rigorosamente obiettiva della realtà.

Ne consegue che potremo confutare con **ogni mezzo di prova**, senza che sia necessaria la querela di falso, quelle dichiarazioni contenute nel verbale di accertamento che non corrispondessero ai **fatti** e ai **reali accadimenti**. La documentazione prodotta e le deduzioni in un giudizio saranno quindi liberamente valutabili, insieme alle risultanze istruttore, da parte del giudice **[2]**.

Tornando ora allo specifico dei verbali che accertino le violazioni del codice della strada vale il principio, affermato dalla Suprema Corte, che il verbale è invalido se l'agente non indica con precisione **la dinamica dell'incidente**, dovendo essere la (inevitabilmente soggettiva) percezione di chi accerta l'illecito almeno circostanziata **[3].**

Non solo quindi tali dichiarazioni generiche e non circostanziate non hanno alcun valore privilegiato di piena prova, ma non possono nemmeno fondare una contestazione valida per difetto di **motivazione** e di **prova**. E' stato finalmente detto un NO chiaro a **verbali prestampati** e a **frasi standardizzate**.

Quando non si arriva a tale estremo di mancanza di motivazione, le dichiarazioni valutative dell'agente verbalizzante su **circostanze non avvenute in sua presenza** (e questo è il tipico caso dell'autovelox), per quanto circostanziate, **non hanno valore di piena prova** e possono essere sempre contraddette e controprovate dal soggetto multato **[4].**

Nel caso dell'autovelox, quindi, se nel verbale è scritto unicamente il superamento del limite di velocità e la violazione della relativa norma, senza la specificazione delle **circostanza fattuali, di tempo e di luogo, del superamento del limite**, non c'è alcuna prova privilegiata in favore dell'amministrazione, e il soggetto multato può portare

argomentazioni e prove a proprio favore che il giudice dovrà considerare ai fini del suo libero convincimento. Ne consegue quasi sempre l'annullamento della multa in applicazione del principio *in dubio pro reo*, valido anche per le sanzioni amministrative.

Ma anche prima di tale sentenza della Corte di cassazione i Giudici di Pace, investiti per competenza di valore dai ricorsi contro le multe, avevano già deciso che la dichiarazione dell'agente verbalizzante sulla **regolarità dell'apparecchio** autovelox e sulla **visibilità** dello stesso, in mancanza di altre indicazioni circostanziate, **non fa piena fede** fino a querela di falso. Si tratta di dichiarazione aprioristica che rientra tra le **valutazioni non oggettive** e **percezioni sensoriali** dell'agente verbalizzante, quindi confutabili dal soggetto multato **[5]**.

In sede processuale il Comune o l'Ente di gestione autostradale dovrà fornire la prova contraria a quanto affermato dal ricorrente, dimostrando la **piena visibilità** dell'apparecchio autovelox, e ciò a pena di annullamento della multa.

E' stato anche precisato che, qualora nel verbale non siano state indicate, insieme alle ragioni sulla mancata contestazione immediata, le **distanze** e il **corretto posizionamento** dell'autovelox con le relative norme, e tali indicazioni siano riportate solo nelle deduzioni difensive dell'amministrazione avanti al Prefetto o al Giudice di Pace, la multa sarà annullabile per difetto in origine di prova **[6].**

avv. Giovanni Bonomo – Diritto 24

---

[1] Art. 2700 "Efficacia dell'atto pubblico" cod. civ.

[2] Art. 116 "Valutazione delle prove" cod. proc. civ.

[3] Cass. sent. n. 13264/14 dell'11. 4.2014 richiamata nell'articolo, su questa rivista, "Eccesso di velocità: multa nulla se il verbale non indica la dinamica"

[4] Quando si tratti invece di circostanze avvenute in presenza dell'agente verbalizzante, non richiedenti quindi una sua valutazione, le relative dichiarazioni sono assistete da fede pubblica e fanno piena prova: si pensi, ad esempio, al passaggio con il rosso o al mancato uso delle cinture o al sorpasso a destra.

[5] Si veda da ultimo il Giudice di Pace di Vasto, dr. Notaro, sent. n. 246/2014, richiamata su questa rivista all'articolo "Autovelox: multa nulla anche se il verbale attesta che l'apparecchio era visibile".

[6] T. Torino, sent. n. 3191/2014 del 2. 5.2014 riportata su questa rivista in "Stop alla multa autovelox o telelaser: per smentire i vigili non serve la querela di falso".

Multe autovelox. Come fare per difendersi: cercare le dichiarazioni inveritiere, opinabili o contraddittorie, articolo di Giovanni Bonomo